

I Jolly in pillole

Concorso di rimedi a tutela dei diritti fondamentali

*(sindacato di legittimità costituzionale delle leggi
e controllo di compatibilità con il Diritto dell'UE)*

Corte Costituzionale, Sentenza n.15 del 2024



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Keywords



- **Controllo di costituzionalità delle leggi**
- **Verifica di compatibilità tra normativa interna e diritto dell'UE**
- **Efficacia diretta del diritto dell'UE**
- **Conflitto di attribuzione**
- **Questione di legittimità**
- **Discriminazione**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi

Articolo 127 della Costituzione

*“Il Governo, quando ritenga che una **legge regionale ecceda la competenza della Regione**, può promuovere la **questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale** entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.*

*La Regione, quando ritenga che una **legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza**, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”*

Articolo 134 della Costituzione

“La Corte costituzionale giudica:

*sulle **controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge**, dello Stato e delle Regioni;*

*sui **conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;***

*sulle **accuse promosse contro il Presidente della Repubblica**, a norma della Costituzione”.*



Riferimenti normativi

Articolo 136 della Costituzione

*“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, **la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.***

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.”

Articolo 267 TFUE

“La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull’interpretazione dei trattati;*
- b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.*

*Quando una questione del genere è **sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.***

*Quando una questione del genere è **sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.***

*Quando una questione del genere è **sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile”***

Punti salienti



- **Il controllo di costituzionalità delle leggi** → è di competenza della Corte costituzionale
- **La verifica della compatibilità della normativa interna con il diritto UE** → è affidato ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell'UE



Non sono in contrapposizione ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali volti alla tutela dei diritti fondamentali

Su cosa si pronuncia la sentenza n. 15 del 2024?

- Un **conflitto di attribuzione** (promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
- Una **questione di legittimità costituzionale** (sollevata dal Tribunale di Udine)



- **Due diverse controversie in materia di discriminazione** (promosse ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 presso il Tribunale di Udine)
- Entrambi i casi riguardavano **comportamenti della pubblica amministrazione** che aveva richiesto, a **cittadini extra UE** (titolari di permessi di lungo soggiorno che avevano fatto domanda per accedere ad agevolazioni in materia di diritto all'abitazione) di dimostrare l'impossidenza di immobili nel Paese di origine e nel Paese di provenienza **con modalità diverse da quelle consentite ai cittadini UE.**

Questioni sollevate

Primo Giudizio

Il Tribunale di Udine ha ritenuto di non applicare la normativa regionale, perché in contrasto con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, e ha pertanto consentito ai ricorrenti di utilizzare una autocertificazione, analogamente a quanto consentito ai cittadini UE.

Il Tribunale, al fine di rimuovere la discriminazione anche per il futuro ha ordinato alla Regione di modificare il regolamento contestato: questa **decisione è oggetto del conflitto di attribuzione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale sostiene che **il giudice non può ordinarle di rimuovere un regolamento conforme alla legge regionale.****

Secondo Giudizio

Il Tribunale di Udine ha, invece, sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale di cui le disposizioni regolamentari (fonte del comportamento discriminatorio dell'amministrazione) erano attuative.

Il ragionamento in diritto della Corte Costituzionale

- Nel giudizio antidiscriminatorio il giudice ordinario può ordinare la modifica di un regolamento al fine di evitare in futuro il ripetersi della discriminazione.
- Quando la discriminazione trova origine diretta nella legge il giudice è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa, **per evitare che l'amministrazione sia costretta ad adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa.**
- La questione di legittimità costituzionale va sollevata anche quando la normativa nazionale sia ritenuta in contrasto con il diritto UE (come nel caso in esame).
- La Corte costituzionale rileva che nel giudizio antidiscriminatorio l'efficacia diretta del diritto UE è garantita quando, **accertato che la condotta contestata trova fondamento in atti normativi incompatibili con la normativa dell'UE, il giudice "dà immediata applicazione a quest'ultima e ordina la cessazione della discriminazione"**.
- Se il giudice ordina la **modifica di norme regolamentari discriminatorie, viene in gioco "una logica interna all'ordinamento nazionale che, con una forma rimediale peculiare e aggiuntiva, è funzionale a garantire un'efficace rimozione, anche pro futuro, della discriminazione", attraverso l'eliminazione della normativa incostituzionale.**




La decisione della Corte Costituzionale

Le peculiari caratteristiche del giudizio antidiscriminatorio dimostrano che:

- **la verifica della compatibilità della normativa interna con il diritto UE**, affidato ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell'UE

e

- **il controllo accentrato di legittimità costituzionale delle leggi, posto “a fondamento dell’architettura costituzionale”** di competenza della Corte costituzionale



danno luogo a “un concorso di rimedi giurisdizionali”, tutti egualmente volti, con le proprie particolarità, ad apprestare tutela ai diritti fondamentali

Per scaricare la Sentenza

https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:15



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani